

**CONVENZIONE PER L'ADESIONE DEL COMUNE DI VICENZA
ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI
VICENZA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNI-
TURE.**

Il giorno 23 Dicembre 2022, in Vicenza, tra le parti:

la Provincia di Vicenza, in persona del Dott. Angelo Macchia, nato a Sant'Arsenio (SA), il 22/02/1956, in qualità di Dirigente del Settore Ufficio Unico Committenza e Forniture con sede a Vicenza - Contrà Gazzolle n. 1, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 30/11/2022;

e

il Comune di Vicenza, in persona del Dott. Michele Trevisiol, nato a San Donà di Piave (VE), il 09/03/1977, in qualità di Direttore del Servizio Provveditorato, con sede a Vicenza - Corso Palladio, n. 98, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 15/12/2022;

PREMESSI

- la direttiva 2014/24/UE in materia di appalti pubblici;
- l'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 intitolato "Codice dei contratti pubblici", che attribuisce alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori la possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza;
- l'art. 1, comma 88 della L. n. 56/2014, che prevede che la Provincia possa, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di stazione appaltante;
- l'art. 4 del D.P.C.M. del 30/06/2011, il quale prevede che i rapporti

Comune di Vicenza Protocollo Generale	1
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N. 0204856/2022 del 23/12/2022	
Firmatario: ANGELO MACCHIA, MICHELE TREVISIOL	

tra Stazione Unica Appaltante ed enti aderenti siano regolati da una convenzione;

- l'art. 19, lett. l), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i che contempla, tra le funzioni di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, “l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali”;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio n. 16 del 14/05/2013 relativa all'approvazione della Stazione Unica Appaltante;

si conviene e si stipula quanto segue:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Con la presente il Comune di Vicenza aderisce alla Stazione Unica Appaltante di seguito denominata S.U.A., istituita presso la Provincia di Vicenza, per le procedure di aggiudicazione di contratti di lavori, servizi e forniture di importo unitario stimato pari o superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente per gli affidamenti diretti.

TITOLO II

STAZIONE UNICA APPALTANTE

Art. 2

Ambito di operatività

1. La S.U.A. opera come stazione appaltante per l'affidamento di lavori pubblici e per l'acquisizione di forniture di beni e servizi.

2. Ricevuto l'incarico, la S.U.A. si obbliga ad effettuare puntualmente tutte le attività previste nella presente Convenzione.

Art. 3

Rapporti finanziari, obblighi reciproci e oneri economici

1. Le attività della Stazione Unica Appaltante saranno operative dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

2. Le eventuali spese di gara relative alle pubblicazioni e ai contributi previsti per l'A.N.AC., nonché le spese relative agli oneri inerenti ai contenziosi, saranno anticipate dalla Provincia.

3. La S.U.A. svolge in favore del Comune di Vicenza i procedimenti e le attività, il supporto e la gestione del contenzioso inerente agli atti di gara.

4. L'attività della S.U.A. in favore del Comune di Vicenza verrà svolta attraverso n. 2 dipendenti di qualifica non dirigenziale di cui uno distaccato dal Comune di Vicenza ed uno individuato e comandato tra i dipendenti della Provincia di Vicenza, che svolgerà all'interno della Sua la propria attività esclusivamente per il Comune di Vicenza.

5. Gli oneri economici relativi al personale di cui al precedente comma, saranno a carico esclusivo del Comune di Vicenza. Per il dipendente della Provincia assegnato alla S.U.A. nelle modalità anzidette, il rimborso sarà effettuato dal Comune previa specifica indicazione.

6. I dipendenti saranno inseriti nell'organizzazione e nell'attività propria dell'Ufficio Stazione Unica Appaltante e Soggetto Aggregatore della Provincia di Vicenza. La Provincia di Vicenza metterà, inoltre, a disposizione tutta la strumentazione di lavoro necessaria allo svolgimento della attività.

7. I dipendenti di cui al presente articolo, svolgeranno il proprio servizio solo

in relazione alle procedure di gara proprie del Comune di Vicenza.

8. Qualora, per qualsiasi motivo, dovuto a pensionamenti o mobilità quant'altro, detti dipendenti non dovessero prestare più servizio presso la Provincia, il Comune e la Provincia si obbligano rispettivamente a sostituirli con figure professionali equivalenti.

9. Gli assetti organici stabiliti con la presente Convenzione potranno essere, d'intesa tra le parti, oggetto di rideterminazione.

10. Il Comune di Vicenza, per le attività di cui alla presente Convenzione, riconosce alla Sua, Provincia di Vicenza, un importo determinato come segue e individuato preventivamente nel quadro economico del progetto.

11. Sono a carico del Comune di Vicenza tutti i costi di procedura; in particolare, i costi della Commissione giudicatrice ed ogni eventuale altra spesa, compreso il contributo ANAC, che sarà anticipato dalla SUA unitamente alle spese di pubblicazione legale.

12. E', inoltre, a carico del Comune di Vicenza l'incentivo per funzioni tecniche previsto ex art.113, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dovuto alla SUA/Provincia di Vicenza e determinato nella misura stabilita dal relativo Regolamento del Comune di Vicenza.

13. E' necessario, inoltre, che il Comune di Vicenza nomini, ai sensi della normativa vigente, il direttore dell'esecuzione in caso di appalti relativi a servizi e forniture.

14. Il quadro economico di progetto predisposto dal Comune di Vicenza aderente, infine, alla voce "Incentivi per funzioni tecniche" deve tenere conto della quota parte spettante alla Sua Provincia di Vicenza ai sensi dei commi 12 e 13 del presente articolo.

15. Le somme di cui ai precedenti commi, da versare alla Sua-Provincia di Vicenza, devono essere rimborsate entro 30 giorni dalla efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

Art. 4

Adesione alla convenzione

1. L'adesione alla presente Convenzione non comporta di per sè l'obbligo, per il Comune di Vicenza, di avvalersi delle gare aggiudicate dalla Provincia di Vicenza quale centrale di committenza.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

Art. 5

Regole generali di organizzazione e funzionamento della Stazione Unica Appaltante

1. La sede operativa della Stazione Unica Appaltante è ubicata nella sede della Provincia di Vicenza in Contrà Gazzolle n. 1, dove si procederà alla ricezione e protocollazione di tutti gli atti di gara.

2. La Provincia di Vicenza si fa carico anche di tutte le dotazioni hardware e software necessarie al funzionamento del servizio.

3. La S.U.A. funzionerà con modalità operative diverse nelle seguenti ipotesi:

3.a) procedura attivata su iniziativa Provinciale così come previsto dall'art. 6;

3.b) procedura attivata su iniziativa del Comune di Vicenza così come previsto dall'art. 8.

4. Il responsabile della Stazione Unica Appaltante è un Dirigente della Provincia che provvederà ad indicare i responsabili del procedimento, limitatamente alla fase di espletamento di ogni singola procedura di affidamento dei

contratti di lavori, beni e servizi.

5. Il Comune, entro il 31 ottobre di ogni anno, in relazione alla programmazione triennale di lavori e alla programmazione biennale di beni e servizi, trasmette alla S.U.A. i dati inerenti agli appalti da espletare con la relativa tempistica, con la indicazione specifica dei tempi previsti per la trasmissione di tutti gli atti di gara completi di progetto, relazioni tecniche, capitolati tecnico amministrativi. Deve essere inoltre precisato il criterio di aggiudicazione previsto per ogni singola procedura.

6. La S.U.A., in base ai dati ricevuti, predispone un calendario dei procedimenti di affidamento.

7. Il Comune, sulla base del calendario predisposto dalla S.U.A., per il tramite del rispettivo R.U.P. comunale, trasmette alla S.U.A. tutta la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di scelta del contraente. In particolare, devono essere trasmessi la delibera/determinazione di approvazione del progetto, i documenti tecnico-progettuali, il capitolato, il Piano di Sicurezza e Coordinamento o il Documento Unico della Valutazione dei Rischi e delle Interferenze, la specifica dei criteri di aggiudicazione e, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, i precisi meccanismi di attribuzione del punteggio. Nel caso di procedura negoziata, il Comune indicherà il numero minimo di operatori economici da invitare, individuati anche mediante Albi di operatori economici o attraverso un elenco di operatori individuati dal Rup, indicando esattamente i requisiti tecnici ed economici richiesti per la specifica gara.

8. La S.U.A., ricevuta la documentazione di cui ai commi precedenti, predispone il bando di gara o la lettera invito e tutti i documenti ad essi inerenti, in

maniera tale da programmare la conclusione del procedimento di aggiudicazione, tenendo conto delle esigenze rappresentate dal Comune, nel rispetto dei termini imposti dalla normativa sugli appalti pubblici.

9. La S.U.A. consegna al Comune tutti gli atti relativi alla procedura di gara, dopo l'avvenuta proposta di aggiudicazione, ai fini dell'aggiudicazione, delle previste comunicazioni ai concorrenti, e della sottoscrizione del relativo contratto.

10. Il procedimento di affidamento dell'appalto è quindi strutturato in tre diverse fasi:

a) la prima fase si avvia a cura del Comune che, in base alla propria programmazione di lavori, servizi e forniture, assume la determinazione a contrarre di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ed all'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

b) la seconda fase viene gestita interamente dalla Stazione Unica Appaltante mediante il proprio responsabile del procedimento di gara ed è finalizzata all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto. Questa fase inizia con il ricevimento della determinazione a contrarre da parte del Comune e termina con la proposta di aggiudicazione dell'appalto.

c) la terza fase riguarda il Comune che, mediante il proprio R.U.P., provvede all'impegno di spesa, ai controlli di competenza, all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto e all'assolvimento di tutti gli adempimenti connessi con la corretta esecuzione dei lavori, servizi e forniture.

11. Con cadenza semestrale, la Provincia di Vicenza rendiconta al Comune di Vicenza gli esiti delle procedure gestite, i relativi importi e le informazioni sugli eventuali contenziosi pendenti.

Art. 6

Procedura su iniziativa provinciale

1. La S.U.A. comunicherà al Comune aderente l'intenzione di avviare la procedura di acquisizione per un determinato lavoro, servizio o fornitura, allegandovi una bozza del capitolato, per eventuali osservazioni che potranno essere espresse nella fase istruttoria e che comunque non potranno costituire un vincolo per la S.U.A., così come previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Il Comune aderente, in risposta alla comunicazione di cui al comma 1, dovrà manifestare la volontà di affidare alla Provincia l'incarico in qualità di S.U.A. per quel determinato lavoro, servizio o fornitura.

In tal caso farà pervenire all'Ufficio competente della S.U.A. una nota d'assenso, sottoscritta dal responsabile, con la descrizione di lavori, di servizi o di forniture di cui necessita. Il Comune dovrà impegnarsi successivamente alla fase istruttoria a non sollevare alcun tipo di eccezione alla S.U.A. in relazione al capitolato definitivo.

3. La S.U.A., previo accertamento dei bisogni omogenei dei Comuni/Enti aderenti a questa e ad analoghe convenzioni, provvederà ad esperire le procedure di affidamento tramite centralizzazione delle committenze. La Provincia acquisirà il CIG (Codice identificativo di Gara) principale, cui il Comune aderente potrà far seguire il CIG derivato.

4. Negli atti di gara la Provincia, in qualità di S.U.A., dovrà indicare chiaramente che agisce quale Stazione Unica Appaltante e che il Comune convenzionato potrà avvalersi della ditta aggiudicataria, dando direttamente esecuzione al contratto e procedendo con l'emissione degli ordinativi di fornitura nei limiti di importo e secondo i termini stabiliti nella procedura di affida-

mento.

5. La S.U.A. svolge le proprie funzioni sino all'aggiudicazione definitiva, mentre il Comune di Vicenza stipulerà il contratto per la quota di propria competenza.

6. Resta di competenza del Comune di Vicenza l'adozione delle proprie determinazioni preliminari all'indizione della gara e successive alle operazioni di espletamento delle gare.

7. Il Comune di Vicenza successivamente alla stipulazione del contratto ad opera della S.U.A. dovrà eseguire tutte le attività inerenti alla verifica della corretta esecuzione del contratto e alla fase della liquidazione e del pagamento della spesa.

Art. 7

Commissioni di gara nelle procedure su iniziativa provinciale

1. La Commissione di gara, nelle procedure avviate su iniziativa provinciale, sarà composta nei modi previsti dalla legge e con facoltà di avvalersi dell'Albo costituito presso la Sua .

Art. 8

Procedura su iniziativa del Comune di Vicenza

1. La S.U.A. svolge le seguenti attività:

a) riceve dal Comune di Vicenza apposita richiesta di predisposizione della gara con allegati il progetto di lavori, servizi o forniture, il capitolato d'onori e la determinazione a contrattare esecutiva;

b) assume l'incarico di compiere tutte le attività inerenti all'indizione della gara, allo svolgimento e alla proposta di aggiudicazione secondo la normativa vigente, compresa l'acquisizione del CIG secondo quanto disposto da ANAC

	in qualità di stazione appaltante delegata;	
	c) collabora con il Comune di Vicenza ai fini di una corretta individuazione degli atti preliminari riferiti ai lavori, servizi o forniture che saranno oggetto di aggiudicazione, al fine della rispondenza degli stessi con le norme vigenti in materia amministrativa;	
	d) redige e approva gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito ed avvia la procedura di gara;	
	e) individua gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate anche tramite Elenco degli operatori economici di cui all'art. 12 della presente Convenzione, qualora non già individuati dal Comune di Vicenza;	
	f) nomina la Commissione di gara;	
	g) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità;	
	h) conduce sia le fasi preliminari (obblighi di pubblicità), che le procedure di affidamento di lavori, servizi e fornitore secondo quanto indicato dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con assunzione della proposta di aggiudicazione;	
	i) provvede alla verifica del possesso dei requisiti messi a disposizione attraverso il Fascicolo virtuale degli operatori economici (già AVCPASS) su delega del Comune;	
	j) effettua le comunicazioni e le informazioni riferite alle ammissioni ed esclusioni dei concorrenti per quanto di competenza, ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;	
	k) fornisce le informazioni necessarie e collabora con il Comune ai fini della stipula del contratto;	
	l) fornisce consulenza legale e gestisce gli eventuali contenziosi conseguenti	

	alla procedura di affidamento;	
	m) dopo la proposta di aggiudicazione consegna al Comune tutti gli atti relativi alla procedura di gara per l'avvio del procedimento finalizzato alla sottoscrizione del relativo contratto anche nelle nuove forme previste e compatibili con il portale gare telematiche;	
	n) assume, anche di propria iniziativa, gli adempimenti di cui al D.P.C.M. 30 giugno 2011;	
	o) promuove ed organizza seminari per il personale dipendente del Comune aderente finalizzati al miglioramento delle competenze riguardanti la gestione degli appalti e lo sviluppo di collaborazione.	
	2. Il Comune aderente mantiene tra le proprie competenze:	
	a) la programmazione e pianificazione dei lavori da realizzare;	
	b) la determinazione del fabbisogno e programmazione dei beni e servizi da acquisire;	
	c) la nomina del R.U.P. ex art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per le fasi diverse da quelle delegate alla S.U.A.;	
	d) l'adozione della determinazione a contrarre;	
	e) la redazione e l'approvazione dei progetti di lavori, servizi e forniture e degli altri elaborati, ivi compresi il capitolato d'appalto, il piano di sicurezza e coordinamento o il DUVRI con indicazione dei costi per la sicurezza;	
	f) l'assunzione degli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esterni che la Provincia, previa intesa con il Comune, riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri che devono essere finanziati con apposita determinazione dirigenziale del Comune medesimo;	
	g) le spese di pubblicazione degli avvisi di gara e degli esiti di gara che do-	

vranno essere inserite nei quadri economici dei lavori, dei servizi e delle forniture;

h) la stipulazione del contratto, previa determinazione di aggiudicazione;

i) l'assolvimento di tutti gli adempimenti connessi con la corretta esecuzione dei lavori, servizi e forniture, nonché dei relativi pagamenti sulla base dei giustificativi di spesa;

j) il monitoraggio sull'esecuzione del contratto;

k) le comunicazioni all'A.N.AC. delle informazioni ai sensi dell'art. 213 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

l) la rendicontazione ed oneri in capo al Comune aderente in merito a contributi (regionali, europei ecc.);

m) comunicazioni e invio dati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229 e decreto ministeriale 1 agosto 2013 "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti";

n) adempimenti di cui all'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

o) gli oneri derivanti dall'eventuale contenzioso in relazione all'esecuzione del contratto.

Art. 9

Commissioni di gara su procedure di iniziativa del Comune

1. La Commissione di gara nelle procedura su iniziativa del Comune sotto-

scrittore sarà composta nei modi previsti dalla legge e con facoltà di avvalersi anche dell'Albo costituito presso la SUA.

Art. 10

Contenzioso

1. L'eventuale contenzioso conseguente alle procedure di affidamento è di esclusiva competenza della Stazione Unica Appaltante. I relativi oneri di spesa saranno contabilizzati nell'ambito dei rapporti economici tra le parti ogni anno. Ciò al fine di provvedere alla compensazioni di spesa sostenute per l'attività di cui alla presente convenzione.

2. Il contenzioso attinente alla fase contrattuale ed esecutiva è di competenza esclusiva del Comune di Vicenza.

Art. 11

Affidamenti di importo non inferiore ad € 40.000,00

1. In caso di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo non superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente per gli affidamenti diretti, il Comune procederà autonomamente, salvo motivata indicazione in determinata a contrarre qualora intenda ricorrere a procedura negoziata per importi pari o superiori ad € 40.000,00.

Art. 12

Albo fornitori LL.PP. e Servizi di ingegneria e architettura

1. La SUA mette a disposizione del Comune di Vicenza l'Albo di operatori economici del Portale gare telematiche per l'affidamento di lavori pubblici e di servizi di architettura e ingegneria.

2. Il Comune di Vicenza potrà avvalersi, con apposito provvedimento, dell'Albo di cui al comma 1 da cui saranno individuati tramite sorteggio pub-

blico gli operatori economici.

Art. 13

Revisione della convenzione e adeguamento dinamico

1. Le clausole della presente Convenzione, in riferimento alle disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, nonchè ai provvedimenti attuativi degli stessi, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenute.

Art.14

Forma e regime fiscale

1. La presente Convenzione, redatta e sottoscritta in forma digitale, è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente e sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 15

Durata convenzione

1. La presente Convenzione avrà validità di tre anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

2. Il Comune di Vicenza potrà recedere con apposito atto deliberativo, dando comunicazione alla Provincia, con preavviso di almeno tre mesi. Resteranno comunque fermi gli obblighi assunti in seguito a procedimenti di gara già indetti.

Art. 16

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle norme

del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 50/2016 ed alle specifiche disposizioni normative vigenti nelle materie oggetto di convenzione.

La Provincia di Vicenza

Il Comune di Vicenza

Il Dirigente del Settore Ufficio Unico Committenza e Forniture

Il Direttore del Servizio Provveditorato

Dott. Angelo Macchia

Dott. Michele Trevisiol

(firmato digitalmente ex D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

(firmato digitalmente ex D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)